

**Determinazione del Direttore  
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 52-21074/2014

**Oggetto: Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale - art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Installazione: **Trattamento di superficie di metalli – cat. 2.6**  
Sede operativa: via Torricelli 16-18-20 - Nichelino (TO)  
Gestore: **Di Costa Giuseppe s.r.l.**  
Sede legale: via Torricelli 16-18-20 - Nichelino (TO)  
C.F.: 00497080010  
Posizione SIA: 005940

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- in data 11/06/2012, prot. n. 469147, l'impresa *Di Costa Giuseppe s.a.s.*, in qualità di gestore, ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D. n. 61-862921 del 2/08/2007 per l'esercizio dell'installazione in oggetto in cui è svolta l'attività rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
  - o 2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>;
- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa; nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti BRef (BAT Reference documents) pubblicati dalla Commissione Europea;
- con d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;
- la Provincia di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con nota prot. 495271 del 19/06/2012;



- in data 19/10/2012 si è svolto un incontro tecnico presso l'installazione, al quale hanno partecipato il gestore dell'installazione e i referenti del procedimento di Provincia, ARPA e SMAT, al fine di approfondire alcuni aspetti della documentazione presentata dal gestore, a cui è seguita la richiesta di integrazioni del 12/11/2012, prot. 879579;
- il gestore ha trasmesso la documentazione integrativa in data 06/02/2013, prot. 23090, rettificata in parte con successiva nota del 20/02/2013;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06 è stata convocata la conferenza dei servizi con lettera del 28/01/2013, prot. 16486, alla quale sono stati invitati:
  - o il Sindaco del Comune di Nichelino;
  - o il Dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte;
  - o la SMAT s.p.a. in qualità di Gestore del servizio idrico integrato;
  - o il Dipartimento di prevenzione dell'ASL TO5;
  - o il gestore dell'installazione;
- la conferenza dei servizi si è riunita in un'unica seduta in data 27/02/2013, alla quale hanno partecipato, oltre alla amministrazione procedente, i referenti dell'ARPA e della SMAT, e il rappresentante del gestore dell'installazione, mentre l'ASL TO5 ha inviato un parere scritto;
- nell'ambito della conferenza dei servizi sono state chieste al gestore ulteriori integrazioni che il gestore ha trasmesso in data 05/12/2013, prot. 205158;
- in data 22/05/2014, prot. 87538, il gestore ha comunicato inoltre il progetto di modifica dell'installazione, per la realizzazione di una nuova linea di zincatura; nella stessa occasione, il gestore ha inoltre comunicato la trasformazione della forma giuridica della società da s.a.s. a s.r.l. a partire dal 1/06/2014;

#### ESAMINATA:

- la documentazione presentata dall'impresa con l'istanza di rinnovo e nelle successive integrazioni e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale svolto dal gestore;

#### ACQUISITI:

- il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 27/02/2013;
- il parere dell'ASL TO5 trasmesso con nota prot. 884412 del 13/11/2012;
- i pareri di SMAT s.p.a., quale gestore del servizio idrico integrato, trasmessi con nota prot. 177689 del 24/10/2013 e con nota prot. 100850 del 16/06/2014;

#### RILEVATO CHE:

- nell'installazione in oggetto è svolta l'attività di trattamento superficiale di metalli quali la zincatura elettrolitica e altri trattamenti elettrolitici e chimici per la preparazione dei metalli e la successiva finitura; sono presenti 7 linee di zincatura e altre vasche di passivazione e decapaggio fuori linea, per una capacità massima complessiva pari a 113,4 m<sup>3</sup> di volume delle vasche di trattamento, compreso il volume delle vasche di decapaggio fuori linea prima non indicato nell'autorizzazione



- iniziale; il volume complessivo delle vasche di trattamento è rimasto invariato rispetto alla situazione già autorizzata;
- rispetto alla precedente situazione autorizzata sono state realizzate le seguenti modifiche dell'installazione:
    - o sono stati attuati gli adeguamenti prescritti nella precedente AIA;
    - o non sono più utilizzati prodotti chimici contenenti cromo VI e sono stati sostituiti alcuni prodotti chimici utilizzati nei bagni di trattamento e alcuni reagenti per la depurazione dei reflui con altri prodotti e reagenti;
    - o è stata dismessa la linea denominata Zintek;
    - o sono state dimesse la lavatrice con detersivi a base acquosa e la sabbiatrice e i relativi punti di emissione n. 14 e 15 e 16;
    - o è stato installato un forno di deidrogenazione (linea 8);
  - il gestore ha inoltre comunicato il progetto di modifica dell'installazione, per la realizzazione di una nuova linea di zincatura denominata linea 2, di volume complessivo delle vasche di trattamento di 25,5 m<sup>3</sup>; la capacità complessiva dell'installazione, comprensiva delle modifiche in progetto, risulta pertanto di 138,9 m<sup>3</sup> di volume delle vasche di trattamento;
  - presso l'installazione sono inoltre svolte altre attività tecnicamente connesse con l'attività principale di zincatura, come descritto in dettaglio nell'allegato al presente provvedimento;
  - il provvedimento di AIA D.D. n. 61-862921 è stato aggiornato con D.D. 59-29676 del 9/08/2011 autorizzando la deroga chiesta dal gestore per i limiti allo scarico dei reflui industriali in fognatura per il parametro azoto nitrico (deroga a 40 mg/l);
  - le principali materie prime utilizzate nel ciclo produttivo sono costituite dai prodotti chimici per i bagni di trattamento superficiale e i reattivi per la depurazione dei reflui;
  - per l'installazione in oggetto non sono ad oggi state emanate le Conclusioni sulle BAT previste dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED) e si è fatto pertanto riferimento ai seguenti documenti BRef e alle relative linee guida ministeriali (LGM) emanate dal Ministero dell'Ambiente:
    - o Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006;
    - o Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008;
  - con riferimento ai livelli di emissione dell'installazione, non essendo al momento disponibili le Conclusioni sulle BAT e in mancanza di indicazioni più precise delle LGM, si è fatto riferimento alla normativa vigente;
  - per quanto riguarda in particolare i livelli di prestazione dell'installazione, era stato precedentemente prescritto al gestore una valutazione del drag-out per verificare che rientrasse nell'intervallo previsto dalle LGM; sulla base degli approfondimenti svolti dai tecnici di SMAT sulla valutazione del drag-out in tre diverse zincature, sono peraltro emerse difficoltà sia operative sia di variabilità dei risultati ottenuti per i quali si ritiene opportuno non prescrivere ulteriori verifiche sul drag-out;



- in alternativa al drag-out, si è calcolata l'efficienza di deposizione dello zinco ottenuta dal rapporto tra lo zinco smaltito nei fanghi e lo zinco acquistato, dato che risulta di più semplice determinazione e confronto; l'efficienza calcolata per il 2011 e il 2012 è compresa tra il 70 e l'80%, valori allineati ai dati di indicati dalle LGM e dal BRef; ai fini della predisposizione del bilancio più preciso per il calcolo dell'efficienza di deposizione dello zinco, è stata tuttavia evidenziata la necessità di una maggiore differenziazione e distinzione, all'interno del report ambientale, delle materie prime utilizzate e i rifiuti smaltiti;
- con riferimento alle emissioni in atmosfera:
  - o tali emissioni sono dovute principalmente ai vapori dei bagni di trattamento aspirati e convogliati a diversi camini, mentre risultano in generale meno rilevanti o comunque non soggette ad autorizzazione le emissioni provenienti dalle altre attività connesse;
  - o gli esiti dei controlli periodici svolti dal gestore sulle emissioni convogliate risultano nei limiti di concentrazione fissati dall'AIA;
  - o occorre precisare che il controllo sugli ossidi di azoto deve intendersi riferito alla misura della concentrazione di acido nitrico;
  - o le portate effettive dei camini misurate nel corso degli autocontrolli sono significativamente diverse rispetto a quelle di progetto riportate nel quadro emissioni della precedente AIA;
- con riferimento alle emissioni in acqua:
  - o i reflui industriali sono convogliati all'impianto di depurazione interno e poi scaricati in fognatura pubblica (fognatura nera) collegata all'impianto di depurazione finale delle acque reflue urbane di Castiglione Torinese;
  - o le acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti individuate ai sensi del regolamento regionale 1/R sono raccolte, depurate e scaricate insieme agli altri reflui industriali; le acque meteoriche provenienti dalle rimanenti superfici e dai tetti sono raccolte da pozzetti allacciati alla rete fognaria delle sole acque meteoriche (fognatura bianca) che convoglia tali acque al torrente Sangone;
  - o gli esiti dei controlli periodici svolti dal gestore sulle emissioni convogliate risultano nei limiti di concentrazione fissati dall'AIA;
  - o nel corso delle attività di controllo e monitoraggio svolte da SMAT nell'ambito delle proprie competenze relative alla gestione del servizi idrico integrato, non sono state rilevate criticità per lo scarico in fognatura nera considerando anche il limite in deroga per l'azoto nitrico già autorizzato con il provvedimento D.D. 59-29676/2011, per il quale la SMAT conferma il proprio parere positivo per la concessione della stessa;
  - o la SMAT ha invece segnalato una possibile criticità emersa nell'ambito di un controllo svolto al punto di scarico finale nel torrente Sangone della fognatura bianca che convoglia le acque meteoriche provenienti anche dall'installazione, nel quale è stato riscontrato in almeno una occasione la presenza di un inquinamento; si sono quindi svolti degli approfondimenti ed è stata chiesta al gestore dell'installazione una verifica per individuare eventuali fonti di contaminazione o eventuali punti di commistione della rete delle acque industriali con la rete delle acque meteoriche all'interno dello stabilimento;

- il gestore ha illustrato, nella relazione trasmessa in data 05/12/2013, le verifiche svolte in merito al punto precedente, dalle quali non sono emerse anomalie che potessero originare uno sversamento nella rete delle acque meteoriche o una contaminazione delle stesse; nella stessa nota ha inoltre comunicato gli interventi e le procedure attuate al fine di ridurre il rischio di contaminazione delle acque e del suolo;
- la SMAT ha integrato, nel proprio parere del 16/06/2014, alcune condizioni comunque necessarie al fine di garantire la corretta gestione delle acque meteoriche;
- con riferimento alla gestione dei rifiuti e alle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee:
  - la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb);
  - lo stabilimento non risulta assoggettato agli obblighi di cui agli art 6 e 7 del d.lgs 334/99 ( cd. Seveso); non è stata invece valutata la soglia secondo i parametri stabiliti dalla variante Seveso del PTC della Provincia, come stabiliti dall'art.19 delle norme di attuazione del piano;
  - nell'ambito dell'istruttoria svolta e dalle risultanze della conferenza dei servizi è stata segnalata la necessità di alcuni adeguamenti in materia di stoccaggio delle materie prime finalizzati a ridurre il rischio di un inquinamento delle stesse acque meteoriche; il gestore ha descritto nella nota del 05/12/2013 gli interventi già realizzati, quali il ripristino del cordolo dell'area di stoccaggio e il controllo delle tubazioni di convogliamento degli sversamenti e dei dilavamenti e la loro pulizia;
- con riferimento alle emissioni sonore, lo stabilimento ricade in classe acustica I – aree particolarmente protette;
- con riferimento alle variazioni delle emissioni in ambiente dovute alla modifica dell'installazione con la realizzazione della nuova linea 2:
  - presso la nuova linea sono svolti gli stessi trattamenti delle altre linee e la tipologia delle emissioni è pertanto la stessa;
  - la nuova linea adotta le tecniche BAT per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
  - le emissioni in atmosfera provenienti dalla nuova linea sono convogliate ai punti di emissione già autorizzati; la modifica comporta un aumento delle portate emesse ai camini, mentre i livelli qualitativi sono attesi conformi ai limiti già autorizzati; l'impianto di abbattimento esistente sul camino 25 ha una capacità di trattamento adeguata alla maggiore portata prevista;
  - i reflui provenienti dalla nuova linea sono convogliati insieme ai reflui provenienti dalle altre linee all'impianto di depurazione interno; è atteso un incremento di portata da trattare pari a circa il 15% di quella attuale; l'impianto di depurazione esistente ha una capacità di trattamento adeguata alla maggiore portata attesa;

**RILEVATO INOLTRE CHE:**

- successivamente alla presentazione dell'istanza di rinnovo dell'AIA da parte del gestore, il d.lgs. 46/2014, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la

disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio e al contenuto dell'AIA; inoltre l'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, come attualmente modificato, non contempla più il rinnovo, sostituito con il riesame periodico nei casi previsti dallo stesso articolo;

VALUTATO CHE:

- il gestore deve attuare, nei tempi tecnici strettamente necessari, gli adeguamenti proposti e gli adeguamenti ritenuti necessari sulla base delle risultanze dell'istruttoria, al fine di garantire opportune misure di prevenzione dell'inquinamento;
- possono essere confermati i livelli di emissione già autorizzati definiti sulla base della normativa vigente;
- deve essere definito un adeguato piano di monitoraggio dei dati di produzione, di consumo e di emissione, necessari a valutare il bilancio idrico e di massa e l'indicatore dell'efficienza di zincatura, al fine di verificare la correttezza dei bilanci e la conformità ai valori indicati dalle LGM;
- la modifica dell'installazione comunicata dal gestore e prima descritta, costituisce una modifica non sostanziale in quanto non comporta un aumento della capacità massima potenziale maggiore del valore soglia, non sono svolte attività diverse da quelle già autorizzate e non sono attese variazioni significative delle emissioni in ambiente; nella realizzazione e la gestione della nuova linea devono essere adottate tecniche conformi alle MTD al fine di ridurre i consumi e le emissioni e prevenire l'inquinamento; in particolare il gestore deve adottare, dove applicabili, le tecniche descritte al capitolo 5 delle "Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6", emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008; il gestore deve verificare la corrispondenza tra le emissioni attese e quelle effettive svolgendo controlli iniziali sui relativi punti di emissione al momento dell'avvio della nuova linea;
- la SMAT s.p.a. ha dato parere positivo per lo scarico in fognatura nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nella memoria tecnica del 24/10/2013, confermato anche in riferimento alle modifiche della nuova linea con il successivo parere del 16/06/2014;
- con riferimento alle criticità inizialmente evidenziate inerenti la rete delle acque meteoriche e la gestione degli stoccaggi, devono essere recepite quali condizioni dell'AIA gli interventi e le procedure descritte nella documentazione del 5/12/2013, al fine di ridurre il rischio di contaminazione delle acque e del suolo e le condizioni indicate dal gestore del servizio idrico integrato nel proprio parere del 16/05/2014, necessarie per garantire la corretta gestione delle acque di prima pioggia ai sensi del Regolamento 1/R/2006 della Regione Piemonte;
- eventuali ulteriori condizioni per il controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee potranno essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni richieste dal c. 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06;
- con riferimento alle emissioni sonore, sono confermati i limiti associati alla zonizzazione acustica approvata dal Comune;
- con riferimento alle emissioni in atmosfera, devono essere rivisti e aggiornati il quadro delle emissioni in atmosfera riferito alle portate dei camini conformemente ai



valori confermati dai risultati degli autocontrolli e ai valori attesi a seguito delle modifiche in progetto;

**RITENUTO CHE:**

- l'autorizzazione debba essere aggiornata relativamente alle variazioni dell'installazione e alle valutazioni prima riportate;
- per l'installazione in oggetto, le condizioni e i contenuti dell'autorizzazione definiti nell'ambito del procedimento di rinnovo svolto ai sensi della previgente normativa, siano conformi alle nuove disposizioni normative introdotte dal d.lgs. 46/2014;
- a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014, il procedimento di rinnovo dell'AIA svolto su istanza del gestore ha valenza di riesame sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del d.lgs. 152/06;
- ulteriori disposizioni dell'autorizzazione di cui ai commi 3-bis e 6-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sull'attività di controllo del suolo e delle acque sotterranee, possano essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni presentate dal gestore ai sensi del comma 9-quinquies dello stesso articolo;
- possa essere pertanto riesaminata l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto, aggiornandone i contenuti e le condizioni sulla base delle della normativa vigente e delle conclusioni del procedimento sopra esposte, affinché l'installazione sia conforme ai requisiti per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- si debba prendere atto della trasformazione della forma giuridica della società comunicata dal gestore;

**VISTO:**

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale", la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e la parte terza, titolo IV, capo II, "Autorizzazione agli scarichi";
- il d.p.g.r 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- la D.D. 2 maggio 2011, n. 145 inerente l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici";
- il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;



- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
  - il decreto interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
  - la d.g.r. n. 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005";
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
- visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

#### DETERMINA:

1. di prendere atto della variazione della forma giuridica del gestore dell'installazione da Di Costa Giuseppe s.a.s. a Di Costa Giuseppe s.r.l.;
2. di riesaminare, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'impresa Di Costa Giuseppe s.r.l. per l'esercizio dell'installazione sita in via Torricelli 16-18-20 nel Comune di Nichelino (TO), in cui è svolta l'attività rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
  - 2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>;
3. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto, comprese quelle relative alle attività connesse descritte nel quadro tecnico allegato:
  - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'attività produttiva ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
  - autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in fognatura ai sensi del capo II del titolo IV della parte terza del d.lgs. 152/06;
  - approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
4. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 61-862921/2007 e nei successivi aggiornamenti;



5. che il gestore deve elaborare e trasmettere alla Provincia di Torino ai fini della validazione, la relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'art. 9-sexies del d.lgs. 152/06 e prima dell'aggiornamento della presente autorizzazione successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto;
6. al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore deve trasmettere alla Provincia di Torino un piano di dismissione dell'installazione con le informazioni di cui all'art. 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, lett. b), c), d), e);
7. che ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del d.lgs. 152/06, a garanzia dell'obbligo di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies dello stesso articolo, di riportare il sito, al momento della cessazione definitiva dell'attività, allo stato constatato nella relazione di riferimento, il gestore deve prestare le garanzie finanziarie stabilite dal decreto ministeriale di cui allo stesso articolo entro 12 mesi dalla sua emanazione, salvo diversi termini stabiliti dallo stesso decreto;
8. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del d.lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;
9. che ai sensi dell'art. 29-octies comma 5, del d.lgs. 152/06, il presente provvedimento si intende scaduto se il gestore non presenta domanda di riesame nel termine stabilito dal comma 3, lett. b) dello stesso articolo, pari a dieci anni a decorrere dalla data dell'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

#### EVIDENZIA:

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare i progetti di modifica dell'installazione come definite dall'art. 5, c.1, lett. 1, nonché ad informare la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
- che, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare entro 30 giorni le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
- che le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06;
- nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo



Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

- che il presente provvedimento potrà essere periodicamente riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;

DISPONE:

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Nichelino (TO), all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO5, alla SMAT spa.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 18 giugno 2014

Il Direttore dell' Area  
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria  
Dott. Francesco PAVONE  
*firmato in originale*

## ALLEGATO A

### SOMMARIO

<b>A.1</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE .....</b>	<b>12</b>
<b>A.2</b>	<b>FATTORI AMBIENTALI .....</b>	<b>14</b>
<b>A.3</b>	<b>CONDIZIONI GENERALI .....</b>	<b>14</b>
<b>A.4</b>	<b>MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE .....</b>	<b>16</b>
<b>A.5</b>	<b>INCIDENTI E IMPREVISTI .....</b>	<b>17</b>
<b>A.6</b>	<b>MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI E PRESTAZIONALI.....</b>	<b>17</b>
<b>A.7</b>	<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA .....</b>	<b>19</b>
<b>A.8</b>	<b>EMISSIONI NELLE ACQUE .....</b>	<b>22</b>
<b>A.9</b>	<b>GESTIONE DEI RIFIUTI .....</b>	<b>25</b>
<b>A.10</b>	<b>PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE .....</b>	<b>25</b>
<b>A.11</b>	<b>EMISSIONI SONORE .....</b>	<b>26</b>
<b>A.12</b>	<b>REPORT AMBIENTALE.....</b>	<b>26</b>
<b>A.13</b>	<b>CONTROLLI PROGRAMMATI .....</b>	<b>27</b>
<b>A.14</b>	<b>RIEPILOGO DELLE SCADENZE E DELLE COMUNICAZIONI AGLI ENTI.....</b>	<b>27</b>

**A.1 DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE**

Dati identificativi		
Gestore	Di Costa Giuseppe s.r.l.	
Ubicazione	via Torricelli 16-18-20 - Nichelino (TO)	
Coordinate del centro aziendale	Latitudine	45.005062 N
	Longitudine	7.645980 E
Codice azienda: (n° posizione dell'archivio ambientale della Provincia di Torino)	005940	

Descrizione dell'attività produttiva	
Attività principale	Tattamento superficiale di metalli quali la zincatura elettrolitica e altri trattamenti chimici ed elettrolitici per la preparazione dei metalli e la successiva finitura.
Categoria attività allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	2.6 – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m <sup>3</sup>
Codice NACE (National classification of economic activities) – ATECO 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 25.61 - Trattamento e rivestimento dei metalli</li> </ul>
Codice NOSE-P - (Nomenclature of sources of emission)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 105.01 - Trattamento superficiale di metalli e plastiche (Processi manifatturieri a fini generali)</li> </ul>
Principali fasi del ciclo produttivo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pre-trattamenti chimici: sgrassaggio, decapaggio</li> <li>2. zincatura elettrolitica acida e alcalina;</li> <li>3. post-trattamenti chimici: neutralizzazione, passivazione, sigillatura.</li> </ol>

**Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia del allegato VIII**

Volume complessivo delle vasche di trattamento superficiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>113,4 m<sup>3</sup></b> (prima della modifica in progetto)</li> <li>▪ <b>138,9 m<sup>3</sup></b> (dopo la modifica in progetto)</li> </ul>
---	--

**Caratteristiche tecniche delle linee produttive**

N° linea	Tipologia linee	Trattamenti svolti	Volume vasche di trattamento
1	Rotobarile	sgrassatura chimica ed elettrolitica, decapaggio, zincatura alcalina, passivazione	20 m <sup>3</sup>
2*	Rotobarile	sgrassatura elettrolitica, decapaggio, zincatura alcalina, passivazione	25,5 m <sup>3</sup>
3	Rotobarile	sgrassatura chimica ed elettrolitica, decapaggio, zincatura alcalina, passivazione	19 m <sup>3</sup>
4	Rotobarile	sgrassatura chimica ed elettrolitica, decapaggio, zincatura alcalina, passivazione	37 m <sup>3</sup>
5	Rotobarile	sgrassatura chimica ed elettrolitica, decapaggio, zincatura acida, passivazione	16 m <sup>3</sup>
6	Rotobarile	passivazione	0,7 m <sup>3</sup>

Caratteristiche tecniche delle linee produttive			
N° linea	Tipologia linee	Trattamenti svolti	Volume vasche di trattamento
7	Rotobarile	sgrassatura chimica, decapaggio, zincatura Zn-Ni, passivazione	11 m <sup>3</sup>
9	Rotobarile	sgrassatura – decapaggio- fosfatazione - protezione con olio	4 m <sup>3</sup>
	Vasche fuori linea	decapaggio	5,1 m <sup>3</sup>

\* La linea 2 è la nuova linea in progetto

#### Attività connesse

- 1 Sabbiatrice per la pulizia meccanica dei metalli mediante sabbatura
- 1 Sgrassatrice per la pulizia dei metalli mediante detergenti a base acquosa
- 1 Forno di deidrogenazione (linea 8)
- Impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e nelle acqua (come meglio descritti nei rispettivi quadri delle emissioni)
- Generatori di calore a uso industriale con le caratteristiche riportate nella tabella seguente

Fase di utilizzo	Scopo di uso	Combustibile	Potenza termica nominale	Punti di emissione dei fumi di combustione
Generatore di calore per riscaldamento vasche linea 1	Industriale	metano	33,3 kW	Camino non numerato
Generatore di calore per riscaldamento vasche linea 3 e linee 2 in progetto.	Industriale	metano	31,1 kW	Camino non numerato
Generatore di calore per riscaldamento vasche linee 4 e 5	Industriale	metano	31,1 kW	Camino non numerato
Generatore di calore sgrassatrice	Industriale	metano	48,8 – 99 kW	<b>27</b>
Generatore di calore linea 9 - fosfatazione	Industriale	metano	30,6 - 56,3 kW	<b>6b</b>
Pannelli radianti per riscaldamento ambiente di lavoro	Civile	metano	9 pannelli da 17,6 kW ciascuno	

#### Documentazione di riferimento

Informazioni sull'installazione e l'attività produttiva	– Documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006</li> <li>– Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008</li> </ul>

## A.2 FATTORI AMBIENTALI

	Tipologia / caratteristiche	Fase di utilizzo o provenienza
<b>Principali materie prime utilizzate</b>	Zinco metallico Acidi e basi Sali e additivi chimici Reagenti chimici per la depurazione dei reflui	- bagni di trattamento superficiale - depurazione delle acque
<b>Consumi idrici</b>	Approvvigionamento da acquedotto pubblico	- uso igienico-sanitario
	Approvvigionamento da pozzo (codice derivazione TOP10271)	- uso industriale per il raffreddamento delle vasche, per i bagni di lavaggio e per il ripristino dei bagni di trattamento; - le acque di raffreddamento sono riutilizzate totalmente per gli altri usi industriali; - parte delle acque reflue dopo la depurazione sono riciclate a monte
<b>Consumi energetici</b>	Energia elettrica approvvigionata da rete esterna	- alimentazione elettrica utenze generali e tecnologiche
	Energia termica: produzione con generatore di calore a metano	- riscaldamento dei bagni di trattamento (sgrassatura, zincatura) - riscaldamento civile dello stabilimento
<b>Emissioni in atmosfera</b>	Vapori dei bagni di trattamento	- tutte le fasi di trattamento superficiale e in particolare le fasi di sgrassatura, decapaggio, zincatura e passivazione
<b>Emissioni in acqua</b>	Reflui domestici	- servizi igienici
	Reflui industriali	- bagni di lavaggio
<b>Principali rifiuti prodotti</b>	Fanghi di depurazione delle acque reflue Bagni di trattamento esausti.	- tutte le linee di trattamento superficiale
<b>Emissioni di rumore</b>	L'insediamento ricade in classe acustica I – aree particolarmente protette	- tutti le fasi del ciclo produttivo

## A.3 CONDIZIONI GENERALI

1. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive descritte nel quadro tecnico impiantistico sopra riportato, nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Provincia di Torino e salvo quanto diversamente stabilito nel presente provvedimento.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:



- a) deve essere permesso l'accesso all'interno dello stabilimento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b) deve essere assicurata la presenza nello stabilimento durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
  - d) tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
  - e) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
  - f) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
3. Ai fini dei controlli ambientali di cui al punto precedente, il gestore del Servizio idrico integrato è autorità competente al controllo.
  4. Tutti i punti finali di emissione in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
  5. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
  6. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura, compresi i misuratori totalizzatori dei volumi delle acque prelevate e scaricate, e dei sistemi di controllo degli impianti per l'abbattimento delle emissioni; il programma degli interventi di verifica e manutenzione necessari deve essere indicato nelle procedure interne adottate dal gestore sulla base delle indicazioni dei manuali d'uso o più in generale del costruttore della strumentazione.
  7. I controlli alle emissioni prescritti nel presente provvedimento devono essere effettuati dal gestore nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, con la periodicità e secondo le indicazioni specificate, con decorrenza dalla data del precedente autocontrollo. Nel caso non sia possibile svolgere il controllo a causa di fermo impianto o per altri motivi indipendenti dal gestore, devono essere comunicate le cause intervenute entro le successive 8 ore, indicando la nuova data prevista per il controllo. In ogni caso, il controllo deve essere svolto entro 30 giorni dalla data di riattivazione o ripresa a regime dell'attività dell'impianto.
  8. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Provincia la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione devono essere scollegati o sigillati.
  9. Salvo ove diversamente specificato, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.

10. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
11. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Provincia, all'ARPA e nel caso di interventi che interessino lo scarico in fognatura, alla SMAT, la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
12. Copia della documentazione presentata dal gestore ai fini della domanda di autorizzazione deve essere conservata presso lo stabilimento. La documentazione deve comunque comprendere:
  - la planimetria con la posizione e la denominazione delle linee di trattamento, con indicato per le singole vasche il tipo di trattamento svolto;
  - la planimetria con tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua;
  - la planimetria delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti per le quali devono essere indicati i bacini di contenimento e i sistemi di raccolta e convogliamento nel caso di sversamenti liquidi;
  - la planimetria con la posizione dei serbatoi, con indicate l'ubicazione (interrato o fuori terra), le dimensioni, il tipo di materiale in cui è realizzato, la presenza di punti di sfiato e di sistemi di controllo e allarme livello;
  - lo schema del circuito aeraulico, con i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, completi con l'indicazione dei sistemi di controllo e allarme;
  - la rete idrica e fognaria con indicate le posizioni dei contatori e dei punti di allacciamento per il prelievo e lo scarico dei singoli impianti e macchinari; la planimetria e lo schema dell'impianto di depurazione con la sequenza dei trattamenti, i reattivi dosati e i sistemi di controllo e allarme,
  - le procedure operative per la gestione e manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni;
  - le procedure operative previste per ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità e per limitare le conseguenze ambientali e prevenire eventuali incidenti o eventi imprevisti in caso di condizioni diverse dal normale esercizio.

#### **A.4 MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente; decorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione, nel caso in cui la Provincia non abbia aggiornato l'AIA o informato il gestore che le modifiche sono sostanziali ai sensi dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis), il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate.
2. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.
3. Il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti.

### **Prescrizioni specifiche per la nuova linea 2**

4. Le prescrizioni di cui ai punti precedenti non si applicano alla modifica in progetto della nuova Linea 2 già prevista nel presente provvedimento; il gestore prima di attuare le modifiche dell'installazione, deve darne comunicazione alla Provincia e all'ARPA.
5. La nuova linea deve essere realizzata e gestita con tecniche conformi alle MTD e in particolare, dove applicabili, le tecniche descritte al capitolo 5 delle "Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6", emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008.
6. Entro 60 giorni dalla messa in esercizio della Linea 2, deve essere svolto il controllo sulle emissioni in atmosfera e in acqua afferenti alla linea 2 con le modalità indicate nei rispettivi piani di controllo. I risultati dei controlli devono essere trasmessi agli Enti entro 30 giorni dalla data di effettuazione.

---

### **A.5 INCIDENTI E IMPREVISTI**

---

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Nel caso le violazioni delle condizioni riguardino lo scarico in fognatura, le stesse comunicazioni di cui ai punti 1 e 2 precedenti, devono essere trasmesse anche a SMAT.
4. Le potenziali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
  - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

---

### **A.6 MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI E PRESTAZIONALI**

---

1. Il gestore deve registrare e rendere sempre disponibili dell'autorità competente al controllo, i dati di produzione e consumo elencati nella tabella seguente riferiti al periodo specificato, al fine di monitorare i livelli di efficienza dell'installazione riferiti alle MTD

Parametro	Periodo di riferimento
Uno o più fattori produttivi rappresentativi alla produzione dell'installazione e correlabili ai consumi ed alle emissioni in ambiente, quali ad esempio il numero di ore di lavoro delle linee singole linee produttive e la quantità di pezzi trattati.	anno solare
Consumo di zinco	
Consumo energetico (energia elettrica e metano) relativo allo stabilimento	
Prelievo idrico da acquedotto e da pozzo, ricircoli di acqua interni e consumo di acqua riferito alle sole attività di trattamento superficiale.	
Volume di reflui industriali scaricati	
Consumo di prodotti chimici per bagni di trattamento	anno solare – nel caso di variazione dei prodotti chimici, deve essere registrata la data della modifica
Consumo di prodotti chimici per la depurazione dei reflui	
Consumo di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06	
Quantità di fanghi e bagni esausti prodotti e smaltiti come rifiuti	anno solare
Caratterizzazione dei fanghi di depurazione	in caso di variazioni delle caratteristiche del fango e in ogni caso almeno una volta all'anno
<u>Parametri analitici da determinare</u>	
- secco a 105°C	
- cromo	
- zinco	
- nichel	

- I dati devono essere registrati al termine del periodo di riferimento attenendosi alle ulteriori indicazioni riportate in tabella. Nei casi in cui, ad es. per la produzione i rifiuti, la normativa già preveda la tenuta di appositi registri, il gestore potrà fare riferimento a tali registri, purché siano presenti le stesse informazioni chieste nel piano di monitoraggio e siano compatibili le modalità di compilazione e tenuta.
- I consumi devono essere riferiti alle materie prime effettivamente utilizzate nel ciclo produttivo nel periodo di riferimento.
- I consumi idrici, i ricircoli idrici interni e il volume di reflui scaricati devono essere misurati con contatori non azzerabili; per tali dati devono essere registrate le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere registrato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
- I consumi di prodotti chimici utilizzati nelle linee produttive e nella depurazione dei reflui devono essere registrati indicandone i principali componenti e il tipo di utilizzo in installazione, raggruppando in categorie omogenee i prodotti con caratteristiche simili e con lo stesso tipo di uso.
- La caratterizzazione dei fanghi della depurazione acque deve essere finalizzata al calcolo del bilancio di massa relativo alle principali sostanze impiegate nel ciclo produttivo e alla valutazione dell'efficienza della zincatura, come con le modalità già utilizzate nel procedimento di autorizzazione. La caratterizzazione dei fanghi per i parametri indicati

in tabella deve essere svolta su campioni rappresentativi della qualità media del fango, tenuto conto anche delle possibili variazioni dovute al ciclo produttivo.

7. Al fine di una maggiore accuratezza del bilancio di massa, il gestore deve inoltre valutare le concentrazioni di metalli contenuti nei bagni esausti smaltiti come rifiuti; a tale scopo devono essere comunque registrate separatamente le quantità smaltite per ciascuna tipologie di bagni esausti (quali in particolare sgrassaggi e decapaggi).

## A.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA

### Quadro emissioni in atmosfera

Punti di emissione soggetti ad autorizzazione				
Punto di emissione	Provenienza		Portata Nm <sup>3</sup> /h	Sistema di abbattimento delle emissioni
20	Sabbiatrice	aspirazioni camera di sabbiatura	400	filtro depolveratore a maniche
21	Linea 1	aspirazioni dalle vasche di sgrassatura, zincatura	2000	nessuno
22	Linea 7	aspirazioni dalle vasche di sgrassatura, zincatura	7000	nessuno
23	Linee 4 e 5	aspirazioni dalle vasche di sgrassatura, zincatura	16500	nessuno
24	Linee 2 e 3	aspirazioni dalle vasche di sgrassatura, zincatura	12000	nessuno
25	Linee 1, 2, 3, 4, 5, 7	aspirazioni dalle vasche di decapaggio e passivazione	30000	abbattimento a umido con torre di lavaggio
26	Sgrassatrice	aspirazioni camera di pulizia con detergenti a base acquosa	10000	nessuno

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione	
Punto di emissione	Tipologia di emissioni
Camini dei generatori di calore	Emissioni non soggette ad autorizzazione provenienti da impianti in deroga appartenenti alla categoria dd) della parte I, allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06: impianti di combustione alimentati a metano o a GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW

### Sistemi di controllo e di allarme richiesti per gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera

Filtro depolveratore a maniche	Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico o rilevatore triboelettrico quando cambia il carico inquinante
Abbattimento a umido con torre di lavaggio	Indicatore e interruttore di minimo livello e rotametro per la misura della portata del fluido liquido

### Limiti emissioni convogliate e piano di controllo

I limiti sono definiti in base alla normativa regionale per l'autorizzazione di carattere generale delle emissioni in atmosfera degli stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici, di cui alla D.D. 2 maggio 2011, n. 145.

Punto di emissione	Parametri soggetti controllo	Limiti	Flusso di massa *	Frequenza di controllo
		mg/Nm <sup>3</sup>		
20	Polveri totali	10	0,004 kg/h	Triennale, in continuità con i controlli già eseguiti
21, 22, 23, 24, 25 **	Alcalinità come Na <sub>2</sub> O	5	0,015 kg/h/m <sup>2</sup>	
	Cloro e suoi composti come HCl	5	0,015 kg/h/m <sup>2</sup>	
	Fosfati (come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	5	0,015 kg/h/m <sup>2</sup>	
	NO <sub>x</sub> come acido nitrico	100	0,300 kg/h/m <sup>2</sup>	
	Cromo e suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015 kg/h/m <sup>2</sup>	
	Nichel e suoi composti (come Ni) <i>(per le emissioni della linea 7 - punti di emissione 22 e 25)</i>	0,5	0,0015 kg/h/m <sup>2</sup>	
26	Emissioni trascurabili, come definite dalla D.D. n. 145/2011	/	/	non è richiesto il controllo periodico

\* Per le emissioni provenienti dalle linee di trattamento superficiali, i valori limite dei flussi di massa sono riferiti alla superficie delle vasche di trattamento aspirate da cui provengono gli inquinanti considerati.

\*\* Per le emissioni provenienti dalle linee di trattamento superficiali, i parametri per i quali è richiesto il controllo sono definiti in base alla tipologia e composizione dei bagni indicate nella documentazione agli atti.

### Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

	Metodi
Campionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988)</li> </ul>
Misura di velocità e portata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UNI 10169:2001</li> </ul>
Polveri totali	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UNI EN 13284-1 :2003</li> <li>▪ ISO 9096 :2003/Cor. 1 :2006</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UNI 10393:1995</li> <li>▪ UNI 10878:2000</li> </ul>
Composti inorganici del cloro e del fluoro rispettivamente come HCl e HF	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ISTISAN 98/2</li> </ul>
NO <sub>x</sub> come acido nitrico HNO <sub>3</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NIOSH 7903</li> </ul>
Sostanze alcaline	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NIOSH 7401</li> </ul>
Cromo e nichel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UNI EN 14385:2004</li> </ul>



### Note

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

### Prescrizioni

1. I valori limite di emissione definiti nel quadro delle emissioni in atmosfera rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'installazione.
3. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel d.lgs. n. 152/06, parte V, allegato V.
4. Le aspirazioni devono essere mantenute in funzione per tutta la durata delle attività e nei periodi in cui possono comunque generarsi emissioni.
5. I punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione devono essere provvisti di adeguate prese di campionamento (dotate di opportuna chiusura) conformi alle indicazioni del capitolo 4 del metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni) e devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le prese di campionamento in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
6. I condotti di scarico devono consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

### Periodi di avvio e arresto degli impianti

7. Sulla base della tipologia di impianti e di emissioni soggette ad autorizzazione, non sono definiti periodi di avvio e di arresto degli impianti. Gli impianti si considerano lavorare a regime dal momento dell'avvio a quello dell'arresto. L'avvio degli impianti produttivi è subordinato all'avvio e al raggiungimento della piena operatività degli impianti di abbattimento delle emissioni.

### Prescrizioni per specifiche categorie di emissioni e impianti

8. Entro il 30/09/2014, le vasche di decapaggio fuori linea non aspirate devono essere dotate di un sistema di copertura in grado di evitare l'emissione dei vapori nei periodi in cui non sono utilizzate.

**A.8 EMISSIONI NELLE ACQUE**
**Quadro emissioni in acqua – scarichi idrici**

Punto di scarico	Provenienza dei reflui	Tipo di refluo	Portata media	Sistema di depurazione interno	Recettore
S1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagni di lavaggio acidi e basici</li> <li>- Controlavaggio resine dell'impianto di depurazione</li> <li>- Spurgo acque di lavaggio delle torri di abbattimento ad umido delle emissioni in atmosfera.</li> <li>- Acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti</li> </ul>	Refluo industriale	35 m <sup>3</sup> /h Lo scarico è discontinuo: i reflui sono stoccati prima di essere scaricati	Depuratore chimico-fisico composto dai seguenti stadi: miscelazione e correzione pH, chiariflocculazione, sedimentazione dei fanghi, filtrazione, denitrificazione, neutralizzazione, filtrazione	Fognatura pubblica - gestore SMAT
S2	- Servizi igienici	Refluo domestico	-		

**Sistemi di controllo e di allarme richiesti per gli impianti di abbattimento delle emissioni in acqua**

Vasca di miscelazione e correzione pH	Allarme livello alto + controllo pH
Sezione di filtrazione su filtri a sabbia	Allarme massimo livello su vasca di rilancio
Vasca di denitrificazione	Controllo pH
Vasca di neutralizzazione	Controllo pH
Serbatoi di accumulo vasca di riciclo alle linee produttive	Allarme massimo livello
Vasca di accumulo prima dello scarico	Allarme massimo livello. Prima di effettuare lo scarico finale, è svolta da un operatore l'analisi del refluo per verificarne la conformità: in caso di non conformità, i reflui sono riciccolati alle vasche di trattamento superficiale

**Limiti emissioni diffuse e piano di controllo**

I limiti sono definiti in base alla normativa nazionale del d.lgs. 152 per le autorizzazioni allo scarico in fognatura.

Punto di scarico	Limiti allo scarico	
S1	Parametri in deroga	Azoto nitrico: 40 mg/l
	Altri parametri	Valori limite allo scarico finale in fognatura, definiti dalla Tab.3 dell'All.5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06
S2	Conforme al regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato per gli scarichi domestici	

### Piano di controllo

Punto di scarico	Scarico S1
Frequenza di controllo	annuale
-	Conducibilità
1	pH
8	COD (come O <sub>2</sub> )
9	Alluminio
12	Boro
13	Cadmio
14	Cromo totale
15	Cromo VI
16	Ferro
17	Manganese
19	Nichel
20	Piombo
21	Rame
24	Zinco
27	Solfuri (come H <sub>2</sub> S)
28	Solfiti (come SO <sub>3</sub> )
29	Solfati (come SO <sub>4</sub> )
30	Cloruri
31	Fluoruri
32	Fosforo totale (come P)
33	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )
34	Azoto nitroso (come N)
35	Azoto nitrico (come N)
37	Idrocarburi totali
40	Solventi organici aromatici
42	Tensioattivi totali
49	Solventi clorurati

**Tabella 1: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in acqua**

	Metodi
Campionamento	Prelievo del campione medio composito su un periodo di tempo di tre ore o pari ad almeno alla intera durata dello scarico nel caso in cui sia inferiore a tre ore.
Determinazioni analitiche delle concentrazioni	Metodi analitici per le acque pubblicati nel manuale APAT.

**Note:**

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

## Quadro delle emissioni in acqua – acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Descrizione delle superfici scolanti come definite dal R.R. n. 1/R/2006	Gestione delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio
Le superfici scoperte potenzialmente soggette a contaminazione sono costituite dal bacino di contenimento dove sono stoccate le materie prime e dai piazzali cementati dove è svolta la movimentazione delle stesse. Il bacino di contenimento è formato da un area cementa delimitata e suddivisa in più settori mediante cordoli.	<p>Le acque pioggia e gli eventuali sversamenti provenienti dal bacino di contenimento sono convogliati a un pozzetto e rilanciati alla vasca di stoccaggio delle acque di prima pioggia e da questa sono inviati al depuratore dei reflui industriali.</p> <p>Le acque di prima pioggia dai piazzali sono convogliate in una vasca di accumulo che le rilancia al depuratore dei reflui industriali. Dopo tre ore di pioggia, le acque meteoriche sfiorano nella rete delle acque meteoriche.</p>

### Prescrizioni

#### Scarico dei reflui industriali

7. Le modalità di scarico devono essere quelle previste dalla definizione di scarico di cui alla parte terza del d.lgs. 152/2006. In particolare tutti i reflui devono essere convogliati allo scarico finale tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore.
8. I limiti per le emissioni nelle acque devono essere rispettati al pozzetto fiscale corrispondente all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione in fognatura, come identificato sulle planimetrie agli atti della Provincia. Il pozzetto fiscale deve essere conforme alle caratteristiche previste all'allegato 7 del regolamento del servizio idrico integrato, al fine di permettere il campionamento dei reflui.
9. I valori limite in deroga potranno essere modificati o revocati in relazione alla necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione.
10. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
11. Devono essere registrate e tenute a disposizione per almeno un anno presso lo stabilimento le analisi svolte sul refluo prima dello scarico in fognatura. Nella registrazione deve essere indicata la data e l'ora in cui è iniziato lo scarico.
12. Qualora il gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti di emissione, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà chiedere preventivamente al Gestore del servizio idrico integrato una deroga a detti limiti ove consentito dalla normativa vigente in materia.

### **Acque meteoriche**

13. La gestione delle aree scoperte deve avvenire nel rispetto del disciplinare presentato dal gestore. Non devono essere svolte attività e non devono essere stoccati materiali diversi da quelli descritti.
14. Le acque meteoriche che si accumulano nelle vasche per la raccolta degli sversamenti nei bacini di contenimento devono essere tempestivamente inviate al depuratore al fine di mantenere sempre un adeguato volume disponibile a raccogliere eventuali sversamenti.
15. La vasca per la raccolta delle acque di prima pioggia deve essere periodicamente pulita dai sedimenti e dai detriti che possono accumularvisi.
16. Tutte le attività relative alla gestione dei piazzali (pulizia, manutenzione), e gli interventi svolti in caso di sversamenti devono essere registrati.
17. Al fine di poter verificare la corretta gestione delle acque di prima pioggia, entro il 30/09/2014 deve essere installato un contatore per la misura dei volumi sulla tubazione di rilancio delle acque di prima pioggia al depuratore; la registrazione della lettura del contatore deve essere svolta con frequenza settimanale.

### **Periodi di avvio e arresto degli impianti**

9. Sulla base della tipologia di impianti e di emissioni soggette ad autorizzazione, non sono definiti periodi di avvio e di arresto degli impianti. Gli impianti si considerano lavorare a regime dal momento dell'avvio a quello dell'arresto. L'avvio degli impianti produttivi è subordinato all'avvio e al raggiungimento della piena operatività dell'impianto di depurazione.

## **A.9 GESTIONE DEI RIFIUTI**

Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

## **A.10 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.
2. Lo stoccaggio e la movimentazione devono avvenire nel rispetto delle procedure e delle pratiche descritte dal gestore, al fine di evitare che da tali attività si possano originare reflui, emissioni in atmosfera o contaminazione del suolo.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono essere pavimentate; le materie prime e i rifiuti liquidi o comunque non palabili devono essere stoccati all'interno di serbatoi o strutture dotati di adeguati sistemi di contenimento in caso di rottura o versamento.
4. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento delle materie prime e dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, adottando sistemi e materiali adatti a prevenirne la corrosione e il danneggiamento.

5. Sui serbatoi il cui riempimento è gestito con sistemi automatizzati non attivati e non presidiati da operatore, devono essere presenti sistemi di allarme e di blocco automatico per troppo pieno.
6. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
7. Eventuali ulteriori disposizioni per garantire la protezione e i controlli del suolo e delle acque sotterranee saranno stabiliti a seguito della valutazione delle informazioni di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquis fornite dal gestore nei termini definiti nel presente provvedimento

### **Sostanze e miscele pericolose**

7. A seguito della approvazione della Variante "Seveso" al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia", al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del d.lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC. La prima comunicazione deve essere inviata entro il 30/04/2015 e deve essere aggiornata successivamente in caso di variazioni rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

#### **A.11 EMISSIONI SONORE**

Il Comune di Nichelino ha approvato in via definitiva con d.c.c. n. 124 del 22/12/2003 (B.U.R. n 42 del 21/10/2004), il Piano di classificazione acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

#### **A.12 REPORT AMBIENTALE**

Il report ambientale deve riportare i risultati dei controlli e monitoraggi riferiti all'anno precedente prescritti nel presente provvedimento, come specificati nella seguente tabella.

Il report deve essere redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con D.M. Ambiente del 31/01/2005 e trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le modalità di esecuzione e presentazione dei controlli sulle emissioni in ambiente si intendono valere dai primi controlli svolti successivamente al rilascio del presente provvedimento.

<b>Descrizione</b>	<b>Note</b>
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali	I dati da trasmettere sono specificati nella relativa sezione del presente provvedimento



Descrizione	Note
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	I rapporti di prova per le emissioni in atmosfera devono essere redatti conformemente al modello CONTR.EM 2.0 predisposto dalla Provincia.
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	Tutti i rapporti di prova devono inoltre riportare i valori delle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'installazione al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
Eventuali anomalie o criticità verificatesi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

### A.13 CONTROLLI PROGRAMMATI

- L'ARPA svolge controlli programmati sull'installazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta:
  - la corrispondenza con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione;
  - il funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera e dell'impianto di depurazione;
  - la corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale;
  - la corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale;
  - la corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio;
  - la corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

Si evidenzia che tutti i registri e la documentazione prescritta in autorizzazione devono essere a disposizione dell'ARPA in azienda.

### A.14 RIEPILOGO DELLE SCADENZE E DELLE COMUNICAZIONI AGLI ENTI

- Nelle tabelle seguenti sono riepilogate le scadenze e le comunicazioni che il gestore deve inviare ai fini della presente autorizzazione agli Enti e nei termini indicati. Sono fatti salvi i termini per l'invio delle comunicazioni stabilite dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi, quali in particolare la denuncia delle acque al gestore del servizio idrico integrato.
- Il gestore è inoltre tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
- Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

### Termini prescrizioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termini e scadenze
Comunicazione della messa in esercizio della nuova Linea 2	- Provincia - ARPA - SMAT	Prima della data di attuazione della modifica
Esecuzione autocontrolli sulle emissioni in atmosfera e in acqua dopo la messa in esercizio della Linea 2	- Provincia - ARPA - SMAT	Autocontrolli entro 60 giorni dalla messa in esercizio della linea 2. Almeno 30 giorni prima deve essere comunicata la data di campionamento
Realizzazione del sistema di copertura delle vasche di decapaggio	- Provincia - ARPA	Entro il 30/09/2014. Comunicazione prima dell'attuazione della prescrizione
Installazione del contatore sulla tubazione di rilancio delle acque meteoriche di prima pioggia al depuratore	- Provincia - ARPA - SMAT	Entro il 30/09/2014. Comunicazione prima dell'attuazione della prescrizione
Comunicazione delle quantità di sostanze e miscele pericolose, ai sensi del d.lgs.334/99, presenti presso lo stabilimento e valutazione delle soglie stabilite per i diversi adempimenti dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC	- Provincia	Entro il 30/04/2015 con il report ambientale

### Comunicazioni periodiche

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Comunicazione della data di effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	- Provincia - A.R.P.A.	Almeno 15 giorni prima della data di campionamento
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	- Provincia - ARPA - SMAT	Almeno 30 giorni prima della data di campionamento
Presentazione del report ambientale	- Provincia - Comune - A.R.P.A. - SMAT	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio. Prima scadenza: 30 aprile 2015.
Elaborazione e trasmissione delle informazioni richieste dal c. 9-quinquies, lett. a) dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 (relazione di riferimento)	- Provincia	Prima dell'aggiornamento dell'AIA successivo all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del d.lgs. 152/06

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Prestazione delle garanzie finanziarie stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del d.lgs. 152/06	- Provincia	Entro 12 mesi dalla sua emanazione, salvo diversi termini stabiliti dallo stesso decreto.

### Comunicazioni in caso di anomalie, incidenti, modifiche o dismissioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termini e scadenze
Comunicazioni di modifica dell'installazione	- Modalità specificate nella apposita modulistica	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Provincia - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Provincia - ARPA - SMAT	Avviso immediato
Richiesta di deroga temporanea ai limiti per lo scarico in fognatura	- SMAT	Prima dell'inizio dello scarico in deroga. La possibilità di effettuare lo scarico in deroga è subordinata alla concessione da parte del gestore del servizio idrico integrato
Variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione	- Provincia	Comunicazione entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazione di cessazione dell'attività e piano di dismissione dell'installazione	- Provincia - ARPA - Comune - SMAT	Al momento della cessazione definitiva dell'attività